



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 26 maggio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.S. TURANIA 97

(avverso l'annullamento del tesseramento del calciatore Cimei Massimiliano in proprio favore ed il deferimento alla Commissione Disciplinare della stessa reclamante e del suo presidente – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 6.2.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla controparte

2) “ S.S. TORRICE-RIPI

(avverso le sanzioni dell'inibizione per mesi tre inflitte al Presidente Sig. Trasolini Federico e dell'ammenda di € 2.478,99 inflitta alla società, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta della copia degli atti ufficiali

3) “ Sig. CONTI GLADIS

(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 15.7.2003 - Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

RINVIATO, su richiesta di parte, alla riunione del 9 giugno 2003

4) “ POL. VIS LACEDONIA

(avverso decisioni merito gara Vis Lacedonia/Vallatese (recte Vallatese/Vis Lacedonia) del 15.2.2003 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 3.4.2003)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione dei motivi dell'appello

5) Reclamo Sig. VATTERONI CARLO

RINVIATO, su richiesta di parte, alla

(avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.10.2003 al Sig. Graci Giuseppe e della squalifica per n. 4 gare al calciatore Fanelli Giuseppe e per n. 3 gare al calciatore Ciarcià
6.2.2008 con proposta di preclusione –
Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 del 3.4.2003)

- 6) “ **POL. VIRIBUS UNITIS** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Isernia/Viribus Unitis 8.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 149 del 24.4.2003)
- 7) “ **EDILCERAMICHE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Edilceramiche/Bernalda 2000 dell'11.5.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 56 del 17.5.2003)
- 8) “ **PROCURATORE FEDERALE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per la parte inerente la posizione dell'A.C. Chievo Verona;
ACCOLTO nel resto, infliggendo al Sig. Sartori Giovanni e ai calciatori Santin Simone e Peretti Simone, per violazione dell'art. 2 comma 3 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 243/C del 30.4.2003)
- 9) “ **U.S. G.- URBINO TACCOLA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Taccola/Cenaia del 27.4.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 42 del 2.5.2003)
- 10) “ **POL. CASALBORE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Pianigrotta/Pol. Casalbore del 16.3.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)
- 11) **Reclamo S.S. NUOVA VIBONESE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso le sanzioni dell'inibizione fino al 31.10.2003 al Sig. Graci Giuseppe e della squalifica per n. 4 gare al calciatore Fanelli Giuseppe e per n. 3 gare al calciatore Ciarcià)

Stampatore Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Nazionale per
l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 159
del 9.5.2003

- 12) “ **VIP CLUB SANDRO ABBONDANZA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 40 n.
CALCIO A CINQUE 7/d C.G.S., per la parte inerente la sanzione
(avverso ammenda € 516,00 e penalizzazione dell'ammenda inflitta alla reclamante
1 punto in classifica – Delibera della **RESPINTO** nel resto
Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del
2.5.2003)

Roma 26 maggio 2003